

## COMMISSIONE VII

# LAVORI PUBBLICI

LXXIII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 14 MARZO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **TERRANOVA CORRADO**

### INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	599
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
NOTARIANNI ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 784, e integrazione delle norme concernenti riparazioni degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza danneggiati o distrutti da offese belliche. (2349) .	599
PRESIDENTE . . . . .	599, 600
NOTARIANNI, <i>Relatore</i> . . . . .	599, 600
PACATI . . . . .	600
PERLINGIERI . . . . .	600
GARLATO . . . . .	600
COLOMBO . . . . .	600
<b>Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione):</b>	
Risanamento dei « Sassi di Matera » (2141)	
BIANCO: Risanamento dei quartieri popolari dei « Sassi » di Matera e costruzione di abitazioni per contadini, operai ed artigiani. (1882) . . . . .	601
PRESIDENTE . . . . .	601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612
BIANCO . . . . .	601, 602, 603, 604, 606, 608, 609, 610, 611
ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	602, 605, 607, 608
AMBRICO . . . . .	602, 608
COLOMBO . . . . .	603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610
SPALLONE . . . . .	603, 604, 609
PERLINGIERI, <i>Relatore</i> . . . . .	604, 606, 608, 609, 610, 611
POLANO . . . . .	605
CARONITI . . . . .	609

La seduta comincia alle 9,30.

BONTADE MARGHERITA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Caiati e Trimarchi.

**Discussione della proposta di legge dei deputati Notarianni ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 784, ed integrazione delle norme concernenti riparazioni degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza danneggiati o distrutti da offese belliche. (2349).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Notarianni, Schiratti, Sartor, Riccio, Bianco, Sansone: Modifica dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 784, ed integrazione delle norme concernenti riparazioni degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza danneggiati o distrutti da offese belliche.

Prego l'onorevole Notarianni di riferire.

NOTARIANNI, *Relatore*. Si tratta di una proposta di legge più che altra a carattere interpretativo. Infatti, la legge di ratifica 10 agosto

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1952

1950, n. 784, modificando il testo originario dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, voleva estendere (a mio avviso e di altri molti colleghi) a tutti gli edifici danneggiati per eventi bellici, purché acquistati da enti che esercitano l'assistenza o la beneficenza entro tre anni dalla entrata in vigore della legge medesima, i benefici contemplati nel citato decreto legislativo, cioè la totale ricostruzione a carico dello Stato. Lo scopo della legge di ratifica fu certamente quello di premiare detti enti che si sottoponevano all'acquisto di edifici distrutti o danneggiati per destinarli alla beneficenza, concedendo loro la ricostruzione o riparazione a totale carico dello Stato. Precisando, pure, la legge di ratifica che i locali acquistati potevano essere di proprietà di singoli, chiara doveva ritenersi la volontà innovatrice del legislatore di volere sancire che i locali al momento dell'evento bellico potevano anche non avere una destinazione di beneficenza, acquistando questa, se la proprietà passava all'Ente di beneficenza, nei tre anni dalla data di ratifica della legge e con obbligo di conservare la destinazione di beneficenza per 20 anni.

Senonché, in sede di interpretazione da parte degli organi preposti al controllo degli atti della pubblica Amministrazione, sono stati sollevati alcuni dubbi sulla reale portata delle nuove norme introdotte, onde si è ora avvertita la necessità di un coordinamento con una legge precisa ed inequivocabile.

Ecco perché io ho presentato, d'accordo con altri colleghi, questa proposta di legge.

Il Ministro Aldisio, che fu presente alla discussione in sede di ratifica, era di questo parere ed io avrei avuto il piacere che egli si trovasse qui presente perché ritengo che sia d'accordo con il nostro punto di vista.

Da notare che questa proposta di legge non comporta nuove assegnazioni perché la spesa resta nei limiti dei due miliardi già assegnati.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**PACATI.** Desidero solo dire, riguardo al titolo della legge che parla di «modifiche dell'articolo 1», che non esiste alcun riferimento, né richiamo preciso al suddetto articolo nel testo della proposta di legge. Bisognerebbe piuttosto dire: «l'articolo 1 viene così stabilito e quello precedente soppresso...».

**NOTARIANNI, Relatore.** La questione è sorta, appunto, per la interpretazione errata che si è data alla legge di per sé chiara.

**PRESIDENTE.** Allora si potrebbe modificare il titolo in questo modo: «Norme integrative, ecc.».

**PERLINGIERI.** In questo caso, allora, a me sembra più semplice che il Ministro dei lavori pubblici faccia una circolare richiamando gli uffici alla esatta applicazione della legge. In fondo, la legge precedente dice le stesse cose che noi diciamo adesso. Comunque, non mi oppongo alla sua approvazione. Ma vorrei aggiungere: chi impedirà agli uffici di sollevare delle nuove obiezioni sull'interpretazione della nuova legge?

**GARLATO.** Vorrei chiedere all'onorevole relatore, anche per avere una idea più esatta della situazione, che egli ci portasse un esempio pratico.

**NOTARIANNI, Relatore.** Per esempio: i Padri Antoniani degli orfanotrofi del canonico Annibale Di Francia hanno acquistato un edificio a Napoli, la villa Astarita a Capodimonte, una magnifica villa con giardini bellissimi ed hanno incominciato ad ospitarvi dei ragazzi.

Si tratta, come è noto, di un edificio colpito dalla guerra, prima appartenente a proprietà privata, che gli Antoniani hanno pagato qualche milione; ed essi, per la legge di cui abbiamo parlato, dovrebbero beneficiare dei risarcimenti di danni di guerra, a carico dello Stato. È avvenuto, invece, che gli uffici del Ministero, nonostante sia stato detto e precisato ogni cosa, con una interpretazione arbitraria dicono che i locali acquistati dovevano avere la precedenza di tre anni, il che è errato.

**COLOMBO.** A chiarimento di quanto ha detto l'onorevole Notarianni preciso che si verifica l'inconveniente anche in altri casi, come, per esempio, quando si tratta di edifici che già appartennero a delle congregazioni religiose intestate come proprietà a delle persone fisiche appartenenti a quelle congregazioni.

Anche in questo caso è stata fatta obiezione da parte degli uffici perché la proprietà non era dell'ente morale ma di una persona fisica. Per questo è anche necessario un chiarimento; si tratta solo di farlo nella formula più esplicita possibile.

**PRESIDENTE.** Al fine di dare luogo ad una migliore formulazione tecnica della legge, proporrei di rinviare la discussione.

Se nessuno ha osservazioni da fare, resta così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Risanamento dei sassi di Matera. (2141) e della proposta di legge del deputato Bianco: Risanamento dei quartieri popolari dei « Sassi » di Matera e costruzione di abitazioni per contadini, operai ed artigiani (1882).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Risanamento dei « Sassi di Matera » e della proposta di legge del deputato Bianco: Risanamento dei quartieri popolari dei « Sassi di Matera » e costruzione di abitazioni per contadini, operai ed artigiani.

La IV Commissione finanze e tesoro della Camera ha espresso parere favorevole.

Ricordo agli onorevoli colleghi che, nella precedente seduta dell'8 febbraio 1952, è stata chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

Do lettura dell'articolo 1:

« Al risanamento dei rioni dei « Sassi » nell'abitato del comune di Matera, compreso nella tabella E allegata alla legge 31 marzo 1904, n. 140, si provvede:

a) col trasferimento in nuova sede di quelle parti di detti rioni, i cui ambienti siano dichiarati inabitabili;

b) con la riparazione degli ambienti suscettibili di idonea sistemazione e con l'esecuzione delle indispensabili opere pubbliche di carattere igienico;

c) con la costruzione di borgate rurali, nel quadro delle finalità previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale.

Nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Provveditore regionale alle Opere pubbliche per la Lucania, in relazione alle somme autorizzate con la legge medesima, compilerà, d'intesa col prefetto di Matera, con l'ispettore agrario compartimentale e col sindaco di quel comune, il programma delle opere e degli interventi necessari per attuare i provvedimenti di cui al precedente comma.

Tale programma dovrà anche contenere, ai fini del suo coordinato sviluppo, l'indicazione degli ambienti inabitabili e dei loro occupanti, quella degli ambienti suscettibili di idonea sistemazione e l'ordine da seguire per lo sgombero degli ambienti inabitabili, tenuto conto del grado di urgenza e dell'esigenza tecnica di procedere con criteri organici ».

BIANCO. Onorevole Presidente, sull'articolo 1 non vorrei ripetere quello che ho già detto in sede di discussione generale. Solo vorrei fare nuovamente presenti i pericoli che ritengo derivino dalla dizione del detto articolo. Infatti quando si parla del problema di queste abitazioni trogloditiche di Matera se ne parla in maniera confusa. Così si parla, senza ponderarne a pieno il significato, oltre che di trasferimento delle abitazioni nell'ambito dello stesso centro abitato, anche della creazione di borgate rurali.

In sede di discussione generale ebbi ad esprimere in proposito il mio pensiero nel senso che, pur non essendo contrario all'idea delle borgate rurali, vedevo nel caso specifico difficoltà di natura pratica nella realizzazione di queste borgate. Debbo insistere ancora su questo punto. L'onorevole Colombo, l'altra volta, ci ha detto che a Matera opera la legge stralcio, che ci sono tanti ettari di terreno da distribuire ai contadini e quindi la opportunità di creare queste borgate rurali. Debbo, purtroppo, rettificare alcuni dati forniti a questo proposito dall'onorevole Colombo. A Matera infatti i piani di esproprio (che fino a questo momento non sono diventati decreti di esproprio, ed è noto a tutti che il consiglio di Stato ha dichiarato impugnabili anche questi decreti) prevedono in tutto scorpori per appena 2500 ettari di terra. Ma voglio ammettere che ci siano già duemila cinquecento ettari di terra da assegnare a Matera. Noi abbiamo però per Matera (a meno che non si tratti di chiacchiere) già un progetto di costruzione di 200 abitazioni in campagna, una borgata rurale finanziata con i fondi dell'U.N.R.R.A.-Casas. Se ad ogni contadino si daranno 5, 6, 7 ettari di terra, una semplice operazione aritmetica ci dice che dei 2500 ettari buona parte viene assorbita da coloro che andranno ad abitare nelle abitazioni dell'U.N.R.R.A.-Casas. Resterebbero appena un migliaio o poco più di ettari di terra.

Ora nella relazione al disegno di legge governativo si parla della costruzione di tre borgate rurali, di 1500 abitazioni complessive. Bisognerebbe allora che il Governo assieme a questa legge, avesse preparato un supplemento di legge stralcio per Matera, per dare a coloro che dovrebbero andare ad abitare in queste case la terra sufficiente. Siccome oggi è impossibile parlare di creare borgate rurali di questa portata, cioè 1500 abitazioni contro 685 che si prevede di costruire nell'ambito dell'attuale abitato, ciò significa o commettere un errore grossolano di valutazione nell'ipotesi che si abbia veramente l'intenzione di

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1952

tradurre in pratica il disegno di legge, oppure fare una legge inoperante. Io domando all'onorevole Colombo se, per esempio, il famoso villaggio di Lavello è stato mai costruito. A Lavello è stata fatta, sì, qualche costruzione: la caserma dei carabinieri, la chiesa e un paio di alloggi: uno vuoto e uno occupato da un ex calzolaio che fa il guardiano (di che cosa, poi, non so). Lo stesso dicasi di tutti gli altri villaggi.

Ora, io non proporrò, come pure aveva proposto il relatore fin dal primo momento, che si stralci la parte che riguarda la costruzione delle borgate rurali e si domandi al Ministero dell'agricoltura questa parte della legge per competenza; però, credo giusto chiedere che si fissi in questo articolo 1, il numero delle abitazioni o la quota parte della somma che si intende spendere per le abitazioni nell'attuale ambito del comune di Matera. Detto questo, io proporrei che si stabilisse che, dei 2185 alloggi che si prevede di costruire con questa legge, 1500 si facciano nell'ambito del comune di Matera e 685 invece nelle borgate rurali, invertendo così la proporzione.

In secondo luogo vorrei dire un'altra cosa all'onorevole Aldisio. Io non so se lei, onorevole Ministro, è al corrente del modo come si costruiscono le case cosiddette popolari. C'è uno *standard* nazionale e lo si applica sia a Roma che nelle borgate. Bisogna rendersi conto che nelle borgate non c'è da fare la casa né per il professionista né per l'impiegato; si tratta di fare case per i contadini, gli operai, gli artigiani. Bisogna che sia stabilito anche nella legge (come mi ero permesso di indicare anche nel titolo della mia proposta) che si deve trattare di case particolarmente adatte per contadini, operai, artigiani. Questo tenendo presente, non saremmo portati a inserire in questa legge quell'articolo della legge recentemente votata per Napoli in cui si dice che gli assegnatari non potranno riscattare gli alloggi se le domande di riscatto non siano fatte dai sette decimi degli assegnatari di ciascuna unità edilizia. Volete fare dei grattacieli? Pensate voi che il contadino possa portare il mulo al secondo o al terzo piano? I contadini hanno bisogno di alloggi a pianterreno con a fianco i locali per le bestie da lavoro. Ed è per questo che non si possono fare costruzioni che vadano al di là del primo piano.

Altrimenti avverrà quello che è già accaduto: uno scandalo, per cui il comune di Matera è stato condannato dal consiglio di Stato per le case dei senza tetto. Si faranno case non per i contadini ma per gente che è

in condizioni di acquistare appartamenti e palazzi interi.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Ecco perché bisogna modificare la composizione delle commissioni, onorevole Bianco.

BIANCO. Onorevole Ministro, il pericolo consiste proprio nel fatto che le commissioni sono state fatte come volevate voi. Anche su questo farò delle proposte. Voi ci mettete tutti, meno che i rappresentanti degli interessati.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. È avvenuto che questi rappresentanti si sono preoccupati di avere loro la casa.

BIANCO. Onorevole Ministro, le dirò che in quella commissione non c'era nessun rappresentante degli interessati. Comunque sull'articolo 1 ripeto le mie riserve contro la lettera c), che parla delle borgate rurali e che resterà certamente lettera morta, e se l'onorevole Colombo fosse egli stesso a proporre la soppressione ne avrei molto piacere. Tuttavia per evitare di recare una offesa personale a lui, uno dei tanti artefici della legge, mi esimo dal fare io stesso la proposta. Chiedo perciò che le abitazioni da costruirsi, di cui alla lettera a), siano in numero di 1500 o che abbraccino i tre quarti della spesa e che queste abitazioni siano costruite tenendo presente la natura particolare degli assegnatari.

AMBRICO. L'emendamento prospettato dall'onorevole Bianco non è accettabile perché in questa sede non vedo come possiamo essere in grado di stabilire esattamente il numero delle abitazioni da costruire in città e in campagna. Per questo l'articolo 1 prevede l'elaborazione di un programma; ed è in sede di elaborazione del programma che si dovrà stabilire la proporzione fra trasferimenti urbani e rurali. È evidente, come è risultato dalla discussione generale, che la proporzione tra trasferimento rurale e urbano deve essere relativa alle possibilità economiche proprie della gente che dovrà essere trasferita. Quindi la proporzione è da stabilirsi in sede di elaborazione del programma e non in questa sede.

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno che l'onorevole Bianco presentasse un emendamento.

BIANCO. Onorevole Presidente, allora lei mi obbliga a dare un ulteriore chiarimento: sono quattro mesi che veniamo in Commissione e soltanto l'altro giorno la maggioranza ci ha presentato un blocco di suoi emendamenti che capovolgono quello che era il disegno di legge originario. Non ho fatto

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1952

rilevare questa situazione all'onorevole Ministro per non dire che alcuni principi enunciati nella mia proposta erano stati accettati dal Governo. Poiché intendo pervenire alla sollecita conclusione della legge, mi riservo di formulare emendamenti eventualmente d'accordo con quelle modifiche che potranno venire anche da parte di altri onorevoli colleghi.

COLOMBO. Vorrei brevemente replicare a ciò che ha detto l'onorevole Bianco, con il quale solo in parte sono d'accordo.

Vorrei prima di tutto tranquillizzare la Commissione, a proposito sempre dei villaggi e delle borgate rurali. Si è parlato di Lavello. Ora, a Lavello è stato costruito un complesso di pubblici edifici e non soltanto la caserma dei carabinieri e la chiesa, ma anche il palazzo comunale, la scuola, gli edifici per tutti quelli che per le loro funzioni sono indispensabili in un nuovo centro di vita: il medico condotto, l'ufficiale sanitario, ecc.

È evidente che quel villaggio fu costruito in preparazione dell'applicazione della riforma agraria e vi è un programma di costruzione di case che andrà in atto prossimamente. È evidente che gli edifici pubblici, senza le case, non possono dare vita ad una borgata; ed in questo caso le borgate rurali sono concepite appunto tenendo conto di questo elemento fondamentale. In secondo luogo, a proposito della legge-stralcio, debbo rettificare quanto è stato detto dall'onorevole Bianco perché ho assunto informazioni molto precise all'ente della riforma fondiaria. Si tratta di 3270 ettari espropriabili.

BIANCO. Settecento ettari saranno sommersi dal Bradano quando la diga sarà costruita!

COLOMBO. Terza cosa: debbo rettificare che gli spostamenti in campagna sono previsti non solo per quelli che dovranno insediarsi, in quanto assegnatari di poderi per effetto della riforma, ma anche per un nucleo di quei braccianti i quali normalmente vanno al lavoro in quelle zone, che saranno prescelte come luoghi di insediamento appunto per avvicinarli al luogo del loro lavoro.

Quarta cosa: sottolineo ciò che ha detto chiaramente l'onorevole Ambrico: sarei anche io contrario a fissare una cifra esatta perché ciò rischierebbe di creare un vincolo che poi non potrebbe trovare un riscontro nella realtà. Si prevede nell'articolo 1 un programma costruttivo il quale, tenendo conto di tutti i rilievi e quindi anche di quei giusti rilievi fatti dall'onorevole Bianco (cioè la preoccupazione di creare delle borgate vitali),

realizzerà questo programma e lo realizzerà dopo approvato dagli organi competenti.

Aggiungo un'altra cosa per la tranquillità di tutti, e cioè che questa legge sarà in certo modo preparata da quell'esperimento che si fa alla Mastello dove con i fondi dell'U. N. R. R. A.-Casas si costruisce...

BIANCO. Ma per carità, non si costruisce proprio niente!

COLOMBO. Ma cerchiamo di essere un po' obbiettivi nella discussione. Ci sono dei lavori in corso e le costruzioni non sono cose che si improvvisano; il finanziamento c'è.

Sono perciò contrario all'emendamento dell'onorevole Bianco sia per quanto si riferisce alla soppressione della lettera c), sia per quanto riguarda la fissazione di una cifra per la costruzione delle abitazioni nelle borgate.

PRESIDENTE. Veramente l'onorevole Bianco non ha chiesto la soppressione della lettera c).

COLOMBO. Però egli si è rivolto a me perché ne proponessi la soppressione.

SPALLONE. Vorrei richiamare brevemente l'attenzione su un argomento agitato da tutti nella discussione generale e cioè che, data la struttura della piccola proprietà nel Mezzogiorno, non è possibile concentrare i contadini in un centro abitato perché gli stessi contadini che hanno un pezzetto di terra a nord e un altro a sud si troverebbero a disagio. Noi non abbiamo le grandi affittanze che assorbono un certo numero di braccianti per cui sarebbe utile costruire loro una casa vicina e comoda; abbiamo dei braccianti che vanno a lavorare in tutte le direzioni e non per niente storicamente si sono formati gli attuali centri laddove si trovano.

Ecco perché il criterio suggerito dall'emendamento Bianco mi sembra giusto. Non è per noi un problema di natura politica, in quanto noi, se mai, possiamo essere favorevoli dal punto di vista sociale al trasferimento di nuclei di cittadini in campagna in quanto la storia ci insegna che quelli sono portatori di nuove esigenze ed esperienze che consentono quindi con maggiore facilità l'impostazione di un'azione per il miglioramento del tenore di vita generale; ma sono favorevole al suggerimento dell'onorevole Bianco per questioni puramente obbiettive, riflettenti considerazioni di carattere pratico.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo comma dell'articolo 1:

«Al risanamento dei rioni dei «Sassi» nell'abitato del comune di Matera, compreso

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1952

nella tabella *E*, allegata alla legge 31 marzo 1904, si provvede: ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento, sostitutivo della lettera *a*) del primo comma, presentato dagli onorevoli Bianco, Spallone e Polano:

« *a*) col trasferimento in nuova sede di quelle parti di detti rioni i cui ambienti siano dichiarati inabitabili costruendosi millecinquecento alloggi particolarmente adatti per contadini, operai ed artigiani nell'ambito dell'abitato di Matera ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione la lettera *a*) nel testo governativo:

« *a*) col trasferimento in nuova sede di quelle parti di detti rioni, i cui ambienti siano dichiarati inabitabili ».

(È approvata).

Vi è ora un emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Perlingieri alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 1:

« Dopo le parole: idonea sistemazione, aggiungere le parole: ad unità edilizia ».

PERLINGIERI. *Relatore*. Questo emendamento da me presentato ha lo scopo di evitare la possibilità che si costruiscano nuovamente altri vani unici e che ci sia un criterio conduttore nella sistemazione degli alloggi; altrimenti rischieremo di far sorgere di nuovo delle altre abitazioni trogloditiche.

BIANCO. Desidero dire soltanto all'onorevole Ministro che se egli fa ricercare negli archivi del suo Ministero troverà una documentazione che io personalmente feci preparare da due ingegneri e inviai a suo tempo. Allegati a tale documentazione fotografica e statistica egli troverà senz'altro dei progetti di massima del modo come i due ingegneri medesimi, nati e vissuti sul posto e figli, almeno uno di loro, di contadini, propongono che si facciano queste case. Si tratta, in altre parole, di un criterio fondamentalmente simile a quello sostenuto dall'onorevole Perlingieri; al quale si aggiunge il criterio economico che bisogna tenere particolarmente presente. Si proponeva in quei progetti di fare delle case in serie per renderle più economiche. Era previsto un piano terreno e un primo piano, in tutto tre camere che nel 1946-47 non superavano la spesa di

450 mila lire ad appartamento. Le mura maestre erano comuni a diverse abitazioni, ma fatte con criterio tale da ottenere una igienica distribuzione delle camere e una separazione dal ricovero, delle bestie, costruendo ad esempio la stalla con la porta in senso opposto a quella dell'abitazione, ecc.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera *b*) del testo ministeriale fino alle parole « idonea sistemazione », incluse.

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Perlingieri, tendente ad aggiungere le parole: « ad unità edilizia ».

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte della lettera *b*): « e con l'esecuzione delle indispensabili opere pubbliche di carattere igienico ».

(È approvato).

Pongo in votazione la lettera *c*).

(È approvato).

Vi è ora un emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 1, presentato dagli onorevoli Colombo e Ambrico:

« Nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge, il provveditore alle Opere pubbliche per la Lucania, in relazione alle somme stanziato con la legge medesima, compilerà d'intesa con il Prefetto di Matera, con l'Ispettore agrario compartimentale, col Sindaco di quel comune e col Presidente della sezione riforma dell'Ente di irrigazione di Puglia e Lucania, il programma delle opere e degli interventi necessari per attuare i provvedimenti di cui al precedente comma ».

COLOMBO. Si tratta di un emendamento, in fondo, che può considerarsi aggiuntivo. La Commissione espresse già un parere unanime e fu anche proposto da un ordine del giorno che gli organi che dovranno occuparsi di questa legge siano reciprocamente al corrente dei programmi; e a questo scopo l'emendamento proposto tende includere, tra le persone la cui intesa è richiesta per la compilazione dei programmi, anche il presidente della sezione della riforma dell'ente di irrigazione.

SPALLONE. Ma allora, dato che si prevede questo trasferimento, penso che sia giusto metterci anche il presidente della provincia.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1952

PRESIDENTE. Onorevole Spallone, presenti un emendamento. Intanto pongo in votazione l'emendamento Colombo-Ambrico, per divisione, fino alle parole « quel comune » comprese.

(È approvato).

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Spallone al testo dell'emendamento degli onorevoli Colombo e Ambrico testé approvato:

« Dopo le parole: col sindaco di quel comune, aggiungere: col presidente del Consiglio provinciale ».

COLOMBO. A titolo di semplice dichiarazione di voto dichiaro che non è per una opposizione preconcepita che mi dichiaro contrario all'emendamento dell'onorevole Spallone; ma perché qui si tratta di un'azione limitata nell'ambito del comune di Matera dato che anche la eventuale costruzione di borgate rurali non andrà oltre la cerchia del comune.

POLANO. Ma vi sono tutta una serie di altri rappresentanti che non sono esclusivamente interessati al comune di Matera come ad esempio l'ispettore agrario compartimentale, ecc.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Spallone.

(È approvato).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Colombo-Ambrico.

(È approvata).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 1 nel testo ministeriale.

(È approvato).

L'articolo 1 risulta quindi approvato nel seguente testo:

« Al risanamento dei rioni dei « Sassi » nell'abitato del comune di Matera, compreso nella tabella E allegata alla legge 31 marzo 1904, n. 140, si provvede:

a) col trasferimento in nuova sede di quelle parti di detti rioni, i cui ambienti siano dichiarati inabitabili;

b) con la riparazione degli ambienti suscettibili di idonea sistemazione ad unità edilizia e con l'esecuzione delle indispensabili opere pubbliche di carattere igienico;

c) con la costruzione di borgate rurali, nel quadro delle finalità previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale,

« Nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge il Provveditore alle Opere pubbliche per la Lucania, in relazione alle somme stanziare con la legge medesima, compilerà d'intesa col Prefetto di Matera, con l'ispettore agrario compartimentale, col Sindaco di quel comune, col Presidente del Consiglio provinciale e col Presidente della Sezione Riforma dell'Ente di Irrigazione di Puglia e Lucania, il programma delle opere e degli interventi necessari per attuare i provvedimenti di cui al precedente comma ».

Tale programma dovrà anche contenere, ai fini del suo coordinato sviluppo, l'indicazione degli ambienti inabitabili e dei loro occupanti, quella degli ambienti suscettibili di idonea sistemazione e l'ordine da seguire per lo sgombero degli ambienti inabitabili, tenuto conto del grado di urgenza e dell'esigenza tecnica di procedere con criteri organici ».

Passiamo all'articolo 2:

« I Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Ministro del tesoro, approvano, d'intesa, il programma formulato e presentato a norma del precedente articolo 1.

Del programma approvato sarà data comunicazione, tramite la prefettura, al sindaco di Matera ed alla commissione istituita ai sensi dell'articolo 11 perché, sulla base delle indicazioni in esso contenute, si proceda, nelle rispettive competenze, alle dichiarazioni di inabitabilità ed agli altri adempimenti da compiere in applicazione della presente legge ».

Pongo in votazione la prima parte del primo comma fino alle parole « approvano, d'intesa », sulla quale non vi sono emendamenti.

(È approvata).

Do lettura di un emendamento presentato dall'onorevole Bianco.

« Dopo la parola: d'intesa, aggiungere: nel termine di tre mesi ».

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Desidero fare rilevare all'onorevole Bianco che siccome l'approvazione di questi lavori vien data di intesa con i vari ministeri, essa importa spesso una notevole perdita di tempo. Noi possiamo assicurare che si cercherà di accelerare i tempi, ma stabilire un termine fisso, mi sembra inopportuno. Comunque, se l'onorevole Bianco insiste...

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1952

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Bianco.

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 2.

(È approvata).

L'articolo 2 risulta quindi così formulato:

« I Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Ministro del tesoro, approvano, d'intesa, nel termine di tre mesi, il programma formulato e presentato a norma del precedente articolo 1.

Del programma approvato sarà data comunicazione, tramite la prefettura, al sindaco di Matera ed alla commissione istituita ai sensi dell'articolo 11 perché, sulla base delle indicazioni in esso contenute, si proceda, nelle rispettive competenze, alle dichiarazioni di inabitabilità ed agli altri adempimenti da compiere in applicazione della presente legge ».

Passiamo all'articolo 3:

« Il piano di trasferimento, menzionato alla lettera a) dell'articolo 1, è compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici in armonia alla prevedibile impostazione del piano regolatore generale dell'intero comune.

Detto piano di trasferimento, che avrà valore di piano particolareggiato, è costituito essenzialmente da una planimetria disegnata sulla mappa catastale, in scala non minore di 1.2000, da una relazione illustrativa e da un breve compendio delle norme edilizie che sono necessarie per la buona esecuzione del piano.

Per l'istruttoria e l'approvazione del piano si osservano le norme di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154, modificato dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740 ».

L'onorevole Bianco propone, al primo comma dell'articolo 3, il seguente emendamento:

« Dopo la parola: compilato, aggiungere: dallo stesso Provveditorato ed approvato dal Ministero dei lavori pubblici ».

BIANCO. L'emendamento ha lo scopo di far sì che il piano di trasferimenti sia compilato dallo stesso Provveditorato alle opere pubbliche; perché altrimenti i mesi diventeranno anni e secoli.

PERLINGIERI. A me pare che questa proposta sia in contrasto con quella precedentemente approvata.

COLOMBO. Vorrei chiarire la differenza tra l'articolo precedente e questo. Nell'articolo 2 come anche nell'articolo 1 si parla del programma: si tratta di linee generali. Invece nell'articolo 3 ci riferiamo ad un istituto ormai già accettato dalla nostra legislazione che è quello della coordinazione dei piani di costruzione. Questo si riferisce ai quartieri che si dovranno trasferire nell'ambito della cerchia della città e perciò quando si parla di Ministero dei lavori pubblici noi abbiamo una dizione precisa la quale si riferisce all'organo che in sé riassume anche i suoi organi periferici e non possiamo mutare la legge dei piani di ricostruzione.

PRESIDENTE. Praticamente il programma è stato compilato dal Provveditorato alle opere pubbliche.

BIANCO. Onorevole Colombo, quello che mi preoccupa è soltanto una cosa e cioè che non si perda molto tempo.

COLOMBO. Ma lei si rende conto, onorevole Bianco, che non possiamo fare una legge vincolata?

PRESIDENTE. Lei allora, onorevole Colombo, si dichiara per il mantenimento del testo ministeriale?

COLOMBO. Sì, onorevole Presidente, salvo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3 fino alla parola « compilato ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Bianco.

(Non è approvato).

Vi è ora un altro emendamento dell'onorevole Bianco:

« Dopo la parola: compilato, aggiungere: nel termine di tre mesi ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la restante parte del primo comma dell'articolo 3 e l'intero secondo comma.

(Sono approvati).

Do lettura di un emendamento sostitutivo dell'intero ultimo comma dell'articolo 3, presentato dagli onorevoli Colombo e Ambrico:

« Per l'istruttoria e l'approvazione del piano si osservano le norme di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ».



## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1952

COLOMBO. Questo emendamento non ha bisogno di essere illustrato in quanto si tratta solo di aggiornare una legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento degli onorevoli Colombo e Ambrico.

(È approvato).

L'articolo 3 risulta quindi approvato come segue:

« Il piano di trasferimento, menzionato alla lettera a) dell'articolo 1, è compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici in armonia alla prevedibile impostazione del piano regolatore generale dell'intero comune.

Detto piano di trasferimento, che avrà valore di piano particolareggiato, è costituito essenzialmente da una planimetria disegnata sulla mappa catastale, in scala non minore di 1:2000, da una relazione illustrativa e da un breve compendio delle norme edilizie che sono necessarie per la buona esecuzione del piano.

Per l'istruttoria e l'approvazione del piano si osservano le norme di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ».

Passiamo all'articolo 4:

« L'approvazione del piano di trasferimento da parte del Ministro dei lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le opere relative, come pure i lavori per la costruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, nonché di case popolari nell'ambito del piano medesimo, e gli eventuali altri espropri necessari in dipendenza degli interventi previsti dalla presente legge, sono dichiarati urgenti ed indifferibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo fino alle parole « uso pubblico ».

(È approvata).

Do lettura di un emendamento sostitutivo presentato dagli onorevoli Colombo e Ambrico:

« Alle parole: nonché di case popolari nell'ambito, sostituire: nonché degli alloggi nell'ambito ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 4.

(È approvata).

L'articolo 4 risulta quindi così formulato:

« L'approvazione del piano di trasferimento da parte del Ministro dei lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le opere relative, come pure i lavori per la costruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, nonché degli alloggi, nell'ambito del piano medesimo, e gli eventuali altri espropri necessari in dipendenza degli interventi previsti dalla presente legge, sono dichiarati urgenti ed indifferibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

Passiamo all'articolo 5:

« Sono a totale carico dello Stato:

a) le opere pubbliche necessarie per l'attuazione del piano di trasferimento, ivi compresa la costruzione dell'acquedotto e della fognatura;

b) le opere permanenti di chiusura degli ambienti dichiarati inabitabili nei rioni dei « Sassi », a seguito dell'esperimento della procedura stabilita dall'articolo 8 della presente legge.

Il Ministero dei lavori pubblici è, altresì, autorizzato a provvedere, in relazione a riconosciute esigenze dipendenti dal trasferimento, alla costruzione della chiesa parrocchiale e dei locali per la Delegazione municipale.

Per la costruzione dell'edificio scolastico e di opere igieniche oltre a quelle di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo, il Ministero dei lavori pubblici, nel caso in cui il comune richieda la concessione del contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, includerà con precedenza, le opere riconosciute ammissibili nel programma esecutivo di cui all'articolo 15 della legge medesima ».

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Poiché vedo proposti numerosi emendamenti a questo articolo, desidero far presente che è necessario fare attenzione circa eventuali nuovi carichi finanziari onde evitare che il Ministero del tesoro debba fare poi dei rilievi, ai fini dell'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte del primo comma dell'articolo 5, comprensiva della lettera a).

(È approvata).

Vi è ora un emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Perlingieri, alla lettera a):

« Aggiungere le parole: della chiesa parrocchiale e dei locali per la delegazione municipale ».

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1952.

PERLINGIERI, *Relatore*. Il motivo è il seguente: al terzo comma si parla del Ministero dei lavori pubblici che è autorizzato a provvedere alla costruzione di chiese parrocchiali e dei locali per la delegazione municipale. Ora io dico: il problema c'è o non c'è, e siccome c'è, evidentemente perché ci sia un piano di trasferimento bisogna provvedere anche alla spesa per la chiesa e per la delegazione municipale. Di conseguenza, mi pare che si possa sopprimere senz'altro il secondo comma dell'articolo.

COLOMBO. Vorrei chiarire i motivi per cui il comma era stato formulato in quel modo: nella eventualità che nelle zone dove si dovevano costruire i nuovi abitati ci fosse stata la chiesa allora non occorre costruire un'altra. Ad ogni modo sono favorevole all'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo alla lettera a) proposto dall'onorevole Perlingieri.

È approvato).

Do lettura di un altro emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Bianco, alla lettera a):

«*Aggiungere alla fine della lettera a): della rete stradale, illuminazione ed edificio scolastico*».

BIANCO. Mi pare che l'approvazione che è stata fatta in questo momento dell'emendamento Perlingieri dovrebbe portare alla approvazione senz'altro del mio emendamento perché è chiaro che se pensate a costruire le chiese (sebbene io dovrei dire che a Matera sarebbe il caso di costruire chiese evangeliche perché una larga parte della popolazione è evangelista,) sia altrettanto necessario costruire l'edificio scolastico. Ora per Matera l'onorevole Ministro sa, e tutti voi sapete, che quel tale edificio scolastico, di cui l'onorevole Tupini distribuì le fotografie, non è stato ancora costruito. Il Ministero si affrettò successivamente a dare disposizioni perché finalmente si mettesse mano alla costruzione dell'edificio ma in realtà esso non è stato ancora completato perché mancano i fondi e il comune di Matera è nella più assoluta impossibilità di averli.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Se permettete vorrei fare qualche osservazione: noi siamo partiti dal risanamento dei « Sassi » e stiamo arrivando a delle impostazioni che costituiscono dei precedenti che saranno indubbiamente pretesi e richiesti, appena la legge entrerà in esecuzione, da parte di

diecimila altri comuni che non si trovano in condizioni migliori di Matera. Questa è la situazione. Ci sono provvidenze di carattere generale quale la legge 2 luglio 1949, n. 408, e la legge 3 agosto 1949, n. 589, delle quali finora il comune di Matera ha usufruito come tutti gli altri comuni. Non capisco perché si debba passare ora dal risanamento dei « Sassi » ad altre situazioni, vorrei dire di particolare privilegio, che, ripeto, finirebbero col creare dei precedenti; per cui domani dovremo sentirci dire che si creano delle oasi sia pure nel mare della depressione economica. Io sono del parere che noi dobbiamo risanare per ora i « Sassi » di Matera. Noi non ce ne accorgiamo ma stiamo invece passando piano piano da una impostazione ad un'altra, da un problema ad un altro, che ci condurrebbe poi — tenuto conto della somma di soli 700 milioni a nostra disposizione — al solito *fumus*.

AMBRICO. Non ho nessuna difficoltà a votare contro l'emendamento perché mi pare che esso sia contrario agli stessi interessati. Come giustamente ha detto l'onorevole Ministro, perché noi con i fondi a disposizione dobbiamo costruire la scuola quando alla sua costruzione si provvede con un diritto speciale di priorità?

BIANCO. Vorrei ricordare all'onorevole Ambrico che anche egli ha ricevuto certamente, non da un privato cittadino qualsiasi, ma dall'ingegnere capo del comune di Matera, recentemente, un esposto in cui si precisa che il comune non è nella possibilità di avvalersi di nessuna delle tante leggi speciali perché non dispone di cespiti.

AMBRICO. Ma l'ingegnere di cui ella parla, sostiene ciò che sostengo io!

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Onorevole Bianco, la prego di tener presente che questo non è un colloquio tra lei e l'onorevole Ambrico.

BIANCO. Ma sta il fatto che lei, onorevole Ministro, non si è opposto all'emendamento Perlingieri per la costruzione della chiesa!

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. In verità bisogna dire che non abbiamo ancora una legge che provvede alla costruzione delle chiese se non con particolari disposizioni. Ed è per questo solo motivo che io non mi sono opposto.

Abbiamo approvato una legge, giorni fa, per le case minime. Vi posso dire che, come Ministro dei lavori pubblici, ricevo richieste giornaliera di centinaia e centinaia di comuni che desiderano estesa anche a loro quella legge. Ora le condizioni attuali del Tesoro

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1952

non sono tali da poter consentire l'allargamento a molti casi che effettivamente lo meriterebbero. Tutto questo noi lo potremo far pian piano cercando di perfezionare sempre più i benefici a vantaggio dei comuni; ma non bisogna aprire delle maglie pericolose; perché, credetemi, in Lucania, in Basilicata, in Sardegna, in Sicilia casi del genere ce ne sono a migliaia.

SPALLONE. Vorrei fare rilevare soltanto alla maggioranza quale enorme impressione susciterà nel Paese una legge la quale nelle borgate nuove prevede la costruzione della chiesa e non della scuola. Anche se voi dite che per le scuole ci sono le leggi speciali, il fatto positivo rimane sempre ed è quello che la chiesa si costruisce anche senza leggi speciali e la scuola no.

Comunque invitò la maggioranza a votare per lo meno quella parte dell'emendamento aggiuntivo Bianco che prevede la costruzione dell'edificio scolastico.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la parte dell'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Bianco comprendente le parole: « della rete stradale, illuminazione ».

*(Non è approvata).*

Pongo in votazione la rimanente parte: « ed edificio scolastico ».

*(Non è approvata).*

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo nel seguente stato:

Sono a totale carico dello Stato:

a) le opere pubbliche necessarie per l'attuazione del piano di trasferimento ivi compresa la costruzione dell'acquedotto, della fognatura, della chiesa parrocchiale e dei locali per la delegazione municipale.

*(È approvata).*

Passiamo alla lettera b).

Do lettura di un emendamento aggiuntivo presentato dal relatore, onorevole Perlingieri.

« Alla lettera b), dopo le parole: di chiusura, aggiungere le parole: o distruzione ».

PERLINGIERI, Relatore. Lo scopo di questa aggiunta è quello di evitare che si provveda al risanamento dei « Sassi » costruendo mura di chiusura: desidererei invece che venissero demoliti e distrutti per evitare il fenomeno che si è verificato alla periferia di Roma per cui gli archi dei muri formano altre abitazioni.

CARONITI. Anziché prevederne la distruzione si potrebbero ad esempio adibire a magazzini.

BIANCO. Desidero sottolineare ancora una volta che stiamo facendo una legge da perfetti conoscitori del diritto, ma da non altrettanto perfetti conoscitori del problema. Quando l'onorevole Perlingieri propone la distruzione dei « Sassi », significa evidentemente che egli, pur essendosi fatto carico di andare a Matera a vedere questi « Sassi » famosi, non se ne è reso perfettamente conto perché per distruggerli occorrerebbero molte bombe atomiche. Infatti la maggior parte di quelle casupole miserevoli consistono in un buco naturale che poi si inoltra in caverne grandissime.

PRESIDENTE. Insomma, l'onorevole Perlingieri si preoccupa di rendere veramente inabitabili questi « Sassi ».

COLOMBO. In sede di formulazione della legge la questione venne a lungo discussa ed è per questo che venne proposta la formulazione « le opere permanenti di chiusura », il che significa non soltanto di ostruirle con un muro ma di fare in modo che dentro non ci si possa andare.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti dell'onorevole Colombo l'onorevole Perlingieri ritira il suo emendamento?

PERLINGIERI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera b) del primo comma dell'articolo 5 nel testo ministeriale.

*(È approvata).*

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 5 presentato dall'onorevole Perlingieri.

*(È approvata).*

Pongo in votazione la prima parte dell'ultimo comma dell'articolo 5 fino alle parole « con precedenza ».

*(È approvata).*

Vi è ora un emendamento presentato dall'onorevole Bianco all'ultimo comma dell'articolo 5:

« Dopo la parola: precedenza, aggiungere: assoluta ».

Lo pongo in votazione.

*(Non è approvata).*

Pongo in votazione la restante parte dell'ultimo comma dell'articolo 5 nel testo ministeriale.

*(È approvata).*

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1952

L'articolo 5 risulta quindi approvato nel seguente tenore:

« Sono a totale carico dello Stato:

a) le opere pubbliche necessarie per l'attuazione del piano di trasferimento, ivi compresa la costruzione dell'acquedotto, della fognatura, della chiesa parrocchiale e dei locali per la delegazione municipale;

b) le opere permanenti di chiusura degli ambienti dichiarati inabitabili nei rioni dei « Sassi », a seguito dell'esperimento della procedura stabilita dall'articolo 8 della presente legge.

Per la costruzione dell'edificio scolastico e di opere igieniche oltre a quelle di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo, il Ministero dei lavori pubblici, nel caso in cui il comune richieda la concessione del contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, includerà, con precedenza, le opere riconosciute ammissibili nel programma esecutivo di cui all'articolo 15 della legge medesima ».

Passiamo all'articolo 6:

« Le opere di interesse generale a servizio delle borgate rurali saranno costruite con il concorso dello Stato, previsto dalla legge 13 febbraio 1933, n. 215 ».

Il relatore onorevole Perlingieri, dichiara di ritirare il suo emendamento soppressivo dell'intero articolo.

L'onorevole Bianco ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole:* con il concorso dello Stato, *con le altre:* a totale carico dello Stato a termine dell'articolo 2 della legge 13 febbraio 1933, n. 215 ».

Do, inoltre, lettura di un emendamento presentato dagli onorevoli Colombo e Ambrico, sostitutivo dell'intero articolo 6 col seguente:

« Le opere di interesse generali a servizio delle borgate rurali saranno costruite ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 ».

COLOMBO. Ho voluto con la modifica evitare che si possa pensare ad una imprecisa dizione affermando la necessità del concorso dello Stato. Di solito il 12,50 per cento è a carico dei proprietari; trattandosi di borgate che hanno una finalità pubblica non vedo alcuna ripercussione sui proprietari del comprensorio. Ecco perché il mio emendamento vuole significare che la costruzione debba essere a totale carico dello Stato.

PERLINGIERI, *Relatore*. La formulazione dell'onorevole Colombo, qualora fosse approvata, potrebbe essere inserita, in sede di coordinamento, come lettera c) nel testo già approvato dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Colombo e Ambrico.

(È approvato).

BIANCO. Ritiro il mio emendamento perché l'emendamento presentato dagli onorevoli Colombo e Ambrico, testé approvato, ha lo stesso significato.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 7:

« L'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera è autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di gruppi di alloggi nell'ambito del piano di trasferimento e nelle borgate rurali di cui alla lettera c) dell'articolo 1, da assegnare, a norma dell'articolo 8, a coloro che dovranno sgombrare gli ambienti dichiarati inabitabili nei rioni dei « Sassi ».

I mutui suddetti saranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti e garantiti dallo Stato.

Ove l'Ente mutuatario non paghi le rate di ammortamento alle scadenze stabilite, il Ministero del tesoro provvederà dietro semplice notifica dell'inadempienza e senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia di Matera.

Con decreto del Ministro del tesoro verranno stabilite le norme particolari per regolare i rapporti tra lo Stato e l'Istituto per le case popolari per la provincia di Matera.

I decreti del Ministro del tesoro con i quali sarà accordata la garanzia statale sui singoli mutui faranno richiamo alle norme di cui al precedente comma ».

Do lettura di un emendamento sostitutivo dell'articolo 7 presentato dagli onorevoli Colombo e Ambrico:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire a suo carico gruppi di alloggi a carattere popolare nell'ambito del piano di trasferimento e nelle borgate rurali

di cui alla lettera c) dell'articolo 1, nei limiti di spesa previsti al successivo articolo 16, da assegnare a norma dell'articolo 8 a coloro che dovranno sgombrare gli ambienti dichiarati inabitabili nei rioni dei « Sassi ».

BIANCO. Riferendomi all'articolo 7 così come è stato formulato nell'emendamento sostitutivo degli onorevoli Colombo e Ambrico vorrei fare presente un dubbio. L'onorevole Ministro l'altro giorno, quando si è parlato di questa norma, alla mia richiesta di eliminare dalle operazioni l'istituto delle case popolari che io giustificavo oltreché per questo per la ragione che affidare all'Istituto autonomo per le case popolari la costruzione di queste case poteva eliminare completamente l'intervento dell'istituto stesso, tenne a chiarire che se si fa una cosa non se ne può fare un'altra. Allora sorge questa preoccupazione: poiché nell'articolo 7 si parla di assegnazione di abitazioni a coloro che attualmente abitano nei « Sassi », ci si dovrebbe preoccupare per lo meno delle famiglie di nuova formazione e di tante altre persone che non sono nei « Sassi », ma tuttavia senza tetto. Ecco perché la formulazione dell'articolo dovrebbe essere modificata nel senso da me accennato. Presenterò, quindi, un emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 7 presentato dagli onorevoli Colombo e Ambrico.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Bianco, aggiuntivo all'emendamento sostitutivo, testè approvato, dell'onorevole Colombo e Ambrico:

« Aggiungere in fine dell'articolo: nonché alle famiglie di nuova formazione e ai senza tetto anche se non abitanti nei « Sassi ».

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 8:

« In conformità di quanto previsto nel programma di cui all'articolo 1, il sindaco di Matera, d'intesa col Genio civile, procede gradualmente alla dichiarazione dell'inabitabilità degli ambienti riconosciuti insalubri e ne ordina lo sgombero, da effettuarsi in un termine all'uopo prefisso.

Ogni capofamiglia, cui sia stata notificata l'ordinanza di sgombero, ha titolo all'assegnazione di un alloggio nelle case popolari costruite in applicazione della presente legge sempreché risulti che egli, alla data del 1° gennaio 1951, occupava il locale successi-

vamente dichiarato inabitabile, e si trovi in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti sull'edilizia popolare.

Le domande per l'assegnazione degli alloggi dovranno essere presentate entro due mesi dalla notifica dell'ordinanza di sgombero all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera che le registrerà in apposito protocollo ».

BIANCO. Chiederò per l'ultimo comma che sia sospesa la votazione, perché su un altro articolo, dove si dice di affidare la gestione di queste abitazioni all'Istituto case popolari, mi riservo di presentare un emendamento chiedendo che la gestione sia affidata non già all'Istituto ma al comune di Matera.

PRESIDENTE. Allora, pongo in votazione il primo e il secondo comma dell'articolo 8.

(È approvato).

Pongo in votazione la richiesta dell'onorevole Bianco di soprassedere all'approvazione del terzo comma dell'articolo 8.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 9:

« Per i lavori da effettuarsi negli ambienti suscettibili di idonea sistemazione il sindaco ne ingiunge l'esecuzione, entro un congruo termine, secondo la perizia redatta dal Genio civile, sentito l'ufficiale sanitario del comune.

Se l'intimato omette o comunque ritarda ad eseguire i lavori si provvede d'ufficio, a cura del Genio civile. La spesa all'uopo sostenuta dallo Stato è recuperata in 10 anni senza interessi, con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette ».

BIANCO. Credo che non sarebbe dannoso aggiungere che la ingiunzione vien fatta al proprietario: questo, allo scopo di evitare una maggiore spesa per lo Stato dal momento che si prevede che ove il proprietario non esegua queste opere di riparazione le fa lo Stato a spese proprie sia pur rifacendosi successivamente. Chiedo perciò di aggiungere la parola « al proprietario ».

PERLINGIERI, *Relatore*. Ma come può farsi ciò? Si dia il caso che la proprietà sia ad enfiteusi, a chi dovrà andare l'obbligo?

Inoltre, faccio presente che a seguito dell'approvazione del mio emendamento alla lettera b) dell'articolo 1, per ragioni di euitmia, dopo le parole « di idonea sistemazione » deve aggiungersi anche in questo articolo « ad unità edilizia ».

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1952

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 9 fino alle parole: « ne ingiunge l'esecuzione » con l'aggiunta proposta dall'onorevole Perlingeri.

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Bianco aggiuntivo delle parole: « al proprietario ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 9.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 10:

« Il Genio civile provvede, mediante accreditamenti disposti dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche sui fondi stanziati in base al seguente articolo 12, alla esecuzione delle opere permanenti per la chiusura

degli ambienti sgombrati o di tutte quelle comunque necessarie per impedire qualsiasi utilizzazione dei medesimi. Provvede altresì a quella di sistemazione generale della zona, previ accordi con la Soprintendenza ai monumenti per quanto riguarda la tutela del panorama.

Chiunque rimuove o, comunque, manomette le opere suddette è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 10 mila a 30 mila ».

Lo pongo in votazione,

(È approvato).

Poiché è imminente l'inizio della seduta dell'Assemblea, il seguito dell'esame degli articoli del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11,30.**